

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 547**

Norme in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e disposizioni in materia di toponomastica stradale e intitolazione di monumenti

21/04/2024 - 05:10

# Indice

1. DDL S. 547 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 547 ....	4

## **1. DDL S. 547 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 547

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 547

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BIZZOTTO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2023

Norme in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e disposizioni in materia di toponomastica stradale e intitolazione di monumenti

Onorevoli Senatori. - La legge 3 marzo 1951, n. 178, ha istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », la più importante onorificenza che può essere conferita a cittadini italiani o stranieri per ricompensare « benemeritenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari », come stabilisce l'articolo 1 dello statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952. Inoltre, in base all'articolo 2 dello statuto dell'Ordine, « per benemeritenze di segnalato rilievo (...) e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti » dalla citata legge n. 178 del 1951 e, in questo caso, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa cortesia diplomatica ha dato luogo a una serie di tragici paradossi: in data 2 ottobre 1969, infatti, ha ricevuto questa onorificenza il dittatore jugoslavo Josip Broz, *alias* maresciallo Tito, noto tristemente per gli eccidi delle foibe, che hanno provocato migliaia di morti italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e che, con altre storiche angherie, hanno costretto all'esodo 350.000 nostri connazionali che sono dovuti fuggire dalla loro terra.

La normativa vigente - nello specifico, gli articoli 8, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, nonché gli articoli 21 e 22 del citato statuto dell'Ordine - non prevede la revoca *post mortem* dell'onorificenza, circostanza questa che non consente di intervenire quando, dopo il decesso dell'insignito, ricorrano i presupposti per la revoca, ossia per indegnità. Nel caso di Tito, inoltre, l'onorificenza appare in palese contraddizione con le incontrovertibili testimonianze storiche in base alle quali al dittatore jugoslavo vengono attribuite precise responsabilità dirette nell'attuazione della feroce pulizia etnica nei confronti dei nostri connazionali, avviata dal 1943 in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Tale contraddizione è ancora più evidente dal momento che, con legge 30 marzo 2004, n. 92, il Parlamento italiano ha approvato, a larghissima maggioranza, la legge istitutiva del Giorno del ricordo, avente la finalità di mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e di concedere un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Con il presente disegno di legge si intende modificare la normativa vigente, consentendo la revoca *post mortem* dell'onorificenza, in modo da procedere nei confronti di Tito, figura per la quale il mantenimento della prestigiosa onorificenza costituisce motivo non di imbarazzo, ma di vergogna nazionale, oltre a contrastare frontalmente con fatti storicamente accertati, incompatibili con l'attribuzione di tale riconoscimento da parte della Repubblica italiana.

Sul piano internazionale, giova ricordare i numerosi atti di condanna nei confronti del totalitarismo comunista, quali (a titolo non esaustivo): la risoluzione 1481 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 gennaio 2006, relativa alla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi totalitari comunisti; la Dichiarazione di Praga sulla coscienza europea e il comunismo, adottata il 3 giugno 2008; la dichiarazione del Parlamento europeo, approvata il 23 settembre 2008, sulla proclamazione del 23 agosto come Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo; la risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo; la dichiarazione congiunta del 23 agosto 2018 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea per commemorare le vittime del comunismo. Si ricorda, inoltre, come la risoluzione del Parlamento europeo « sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa », approvata il 19 settembre 2019, condanni con fermezza gli atti di aggressione e i crimini contro l'umanità perpetrati dal nazismo e dal comunismo e osservi con preoccupazione « la permanenza, negli spazi pubblici di alcuni Stati membri, di monumenti e luoghi commemorativi (parchi, piazze, strade, ecc.) che esaltano regimi totalitari, il che spiana la strada alla distorsione dei fatti storici circa le conseguenze della Seconda guerra mondiale, nonché alla propagazione di regimi politici totalitari ».

In Italia, ancora oggi, esistono strade dedicate al dittatore comunista Tito in svariati comuni; lo stesso accade in altri Paesi membri dell'Unione europea, come la Croazia e la Slovenia, dove si registrano decine e decine di luoghi intitolati a Tito.

Oltre alla revoca dell'onorificenza *post mortem*, dunque, il presente disegno di legge intende modificare la legge 23 giugno 1927, n. 1188 (Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei), introducendo il divieto di intitolare strade, piazze pubbliche, parchi, monumenti o lapidi a personalità che siano state storicamente riconosciute come responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, azioni efferate lesive dei diritti umani fondamentali o contrarie ai principi fondamentali richiamati dalla Costituzione.

Il presente disegno si compone pertanto di tre articoli: il primo punta a modificare l'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, specificando che la revoca dell'onorificenza può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 (Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei).

L'articolo 3, infine, detta le disposizioni per l'attuazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 5 della legge  
3 marzo 1951, n. 178)*

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito ».

### Art. 2.

*(Modifica alla legge 23 giugno 1927,  
n. 1188)*

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « È in ogni caso vietato intitolare strade, piazze pubbliche, parchi, monumenti o lapidi a personalità che siano state storicamente riconosciute come responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, azioni efferate lesive dei diritti umani fondamentali o contrarie ai principi fondamentali richiamati dalla Costituzione ».

### Art. 3.

*(Norme di attuazione)*

1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme

regolamentari per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali provvedono ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 188, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, rimuovendo le intitolazioni di strade, piazze pubbliche, parchi, monumenti o lapidi dedicate a personalità richiamate nel medesimo articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le Amministrazioni comunali provvedono contestualmente ad inviare le comunicazioni relative al cambio di denominazione ai soggetti interessati.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.